



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR.AOODRVE.Uff.III/1627/C2/C7

Venezia, 31 gennaio 2011

Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Rappresentanti Regionali
OO.SS. – Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: CCNI 15.12.2010 – ripartizione economie personale ATA (art.2, comma 7, della sequenza contrattuale 25.7.2008) – **Rilevazione personale non avente titolo.**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del MIUR prot. 634 del 27.1.2011, consultabile anche nella rete Intranet, con la quale vengono impartite disposizioni per la individuazione del personale, beneficiario o non beneficiario, dell'importo *una tantum* previsto dal CCNI indicato in oggetto.

Il personale beneficiario di tale importo *una tantum*, pari a € 180,08 lordo dipendente, è il personale ATA in servizio nell'anno scolastico **2008/09**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale non di ruolo con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell'attività didattica.

Nel periodo intercorrente dal **1° febbraio all' 8 febbraio 2011**, i Dirigenti Scolastici sono invitati a comunicare, tramite le specifiche funzioni SIDI (Rilevazione scuole) il **personale non beneficiario** così individuato:

- **personale di ruolo** che nel citato a.s. 2008/09, non ha prestato effettivo servizio per l'intero anno scolastico . Con effettivo servizio prestato nella scuola deve intendersi anche quello svolto in posizione di status equiparata al servizio prestato nel ruolo di appartenenza come precisato all'art. 145 del CCNL 29.11.2007 " *Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola....* "
- **personale non di ruolo** che ha anticipatamente risolto il contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell'attività didattica in quanto tale personale non ha diritto alla predetta *una tantum*

L'istituzione scolastica dovrà comunque procedere alla segnalazione negativa nel caso in cui non rilevi alcun nominativo da comunicare; l'eventuale mancato riscontro da parte dell'Istituzione scolastica comporterebbe l'impossibilità , per il MIUR, di formulare l'elenco dei beneficiari .

Si allegano la nota MIUR prot. 634 del 27.1.2011 e il CCNI sottoscritto il 15.12.2010.

Si rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini

Uff.III/ata/art.7/una tantum/nota UST 31 gen2011